DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1962.

Classificazione tra le statali di due strade comprese nell'elenco di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, approvato con decreto ministeriale 27 marzo 1959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle strade statali le seguenti strade inserite rispettivamente ai numeri 133, 145 del predetto piano generale delle strade da classificare:

- a) Innesto Strada statale n. 29 a Moncalieri-Villastellone-Innesto Strada statale n. 20 al bivio di Borgo Salsasio (di Villastellone), lunghezza km. 17+878;
- b) Varese-Masnago-Laveno-Luino al confine svizzero di Zenna (del Verbano orientale), lunghezza km. 53 + 005:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate statali le seguenti strade:

- a) Innesto Strada statale n. 29 a Moncalieri-Villastellone-Innesto Strada statale n. 20 al bivio di Borgo Salsasio, con la denominazione: Strada statale n. 393 « di Villastellone »;
- b) Varese-Masnago-Laveno-Luino al confine svizzero di Zenna, con la denominazione: Strada statale n. 394 « del Verbano orientale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.

Disciplina dell'esercizio della pesca a strascico nelle acque del Compartimento marittimo di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 1º settembre 1934, con il quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca a strascico;

Vista la legge 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista l'istanza presentata, anche a nome degli altri armatori di motopescherecci di Civitavecchia, dell'armatore Gasparroni Venuto diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare - in deroga al citato decreto (3045)

ministeriale 1° settembre 1934 — nelle acque del compartimento marittimo di Civitavecchia la pesca con reti a strascico a due miglia dalla costa;

Visto il foglio n. 17456/5 in data 21 dicembre 1961. della capitaneria di porto di Civitavecchia con il quale si comunica che l'esercizio della pesca a strascico non arreca alcun pregiudizio alla pesca esercitata con reti da posta, che, normalmente, viene contenuta entro un miglio e mezzo dalla costa o nell'interno dei canali;

Vista la lettera n. 28 in data 23 gennaio 1962 del Laboratorio centrale di idrobiologia che esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza, per un anno;

Considerato che, l'esercizio della pesca a strascico sulle acque del Compartimento marittimo di Civitavecchia, data la natura dei fondali, può produrre un aumento produttivo senza arrecare danno al patrimonio ittico ed alla possibilità di altri mestieri ivi esercitati e che, pertanto, può accogliersi, a titolo sperimentale, per la durata di un anno la richiesta dell'armatore Venuto Gasparroni;

Decreta:

Per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è permesso nelle acque del Compartimento marittimo di Civitavecchia, in deroga al decreto ministeriale 1° settembre 1954, citato nelle premesse, l'esercizio della pesca a strascico a distanza non minore di due miglia marine dalla costa verso l'alto mare.

Roma, addì 24 marzo 1962

Il Ministro: MACRELLI

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1962.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità tra l'Italia e l'Ungheria ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi su beni dello Stato ungherese esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti cautelari ed esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Ritenuto, in base al combinato disposto degli articoli 1 e 3 della legge XVIII del 1937 della Repubblica Popolare Ungherese, il concorso della reciprocità da parte dello Stato Ungherese;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Ungheria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 18 maggio 1962

Il Ministro: Bosco